

Decreto ministeriale 20 gennaio 1960

Esenzioni dal diritto fisso istituito con la legge 28 dicembre 1959, n.1146, nei confronti degli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose importati temporaneamente

(in GU n.49 del 26 febbraio 1960)

Il Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per i trasporti:

Visto l'art.2 della legge 28 dicembre 1959, n.1146, il quale prevede che possono essere concesse esenzioni o riduzioni dal pagamento del diritto fisso, istituito con la legge medesima, in esecuzione di accordi intervenuti con altri Governi, o di convenzioni internazionali, oppure quando sussista reciprocità di trattamento tributario, e per esigenze dei traffici;

Articolo 1

Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose importati temporaneamente dalla Jugoslavia, dall'Olanda e dalla Svizzera ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Jugoslavia, in Olanda e in Svizzera sono esenti dal diritto fisso di cui all'art.1 della legge 28 dicembre 1959, n.1146¹, perché sussiste reciprocità di trattamento tributario tra detti Stati e l'Italia.

Articolo 2

Gli autoveicoli e rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dal Belgio, Francia, Germania Ovest e Lussemburgo ed appartenenti a persone residenti stabilmente in Belgio, Francia, Germania Ovest e Lussemburgo sono esenti, per esigenze del traffico, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art.1 della legge 28 dicembre 1959, n.1146, fino al 31 dicembre 1960.

Articolo 3

Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, temporaneamente importati in Italia per effettuare trasporti di merci da e per il territorio o il porto di Trieste sono esenti, per esigenze di traffico, dal pagamento del diritto fisso di cui all'art.1 della legge 28 dicembre 1959, n.1146.

Articolo 4

Il presente decreto, che avrà effetto dal 26 gennaio 1960, sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

¹ Legge 28 dicembre 1959, n.1146 "Istituzione di un diritto fisso per gli autoveicoli e i rimorchi adibiti al trasporto di cose, importati temporaneamente in Italia ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero" (GU n.7 del 11.01.1960) Art.1 "Gli autoveicoli e i rimorchi adibiti a trasporti internazionali di cose, importati temporaneamente dall'estero ed appartenenti a persone residenti stabilmente all'estero, sono soggetti ad un diritto fisso di lire 1500 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate. Per le percorrenze non superiori a cento chilometri il diritto fisso dovuto è di lire 1000 per ogni tonnellata o frazione di tonnellata di cose trasportate. Il diritto fisso deve essere corrisposto per ogni viaggio effettuato in entrata o in uscita dal territorio italiano."